Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Mercoledì, 6 maggio 1931 - ANNO IX** — **Numero 104**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non rispondo dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Infer. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82 — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci: Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 688.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 407.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 71, contenente modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 71, contenente modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **689.**

LEGGE 30 marzo 1931, n. **421.**

Modifica dell'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1472, concernente la Fiera internazionale del Libro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'articolo 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1472, che ha autorizzato, in via permanente, la Fiera internazionale del libro di Firenze, è sostituito dall'articolo seguente:

« La Fiera internazionale del libro sarà tenuta nell'anno 1932 ed, in seguito, ogni quattro anni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **690.**

LEGGE 9 aprile 1931, n. **426.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1773, recante norme per l'interpretazione autentica degli articoli 161 e 162 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1773, recante norme per l'interpretazione autentica degli articoli 161 e 162 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, con la seguente modificazione: « all'art. 3, primo comma, del decreto, sono soppresse le parole: **e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 1931** ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **691.**

LEGGE 9 aprile 1931, n. **427.**

Distacco dal comune di Loiano ed aggregazione a quello di Monterenzio della frazione San Benedetto del Querceto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione San Benedetto del Querceto è staccata dal comune di Loiano e aggregata a quello di Monterenzio.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sarà delimitato il territorio della frazione anzidetta e sarà provveduto altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Monterenzio e Loiano in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **692.**

LEGGE 9 aprile 1931, n. **428.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1356, recante norme per l'applicazione del contributo per la manutenzione delle fognature da parte del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1356, recante norme per l'applicazione del contributo per la manutenzione delle fognature da parte del Governatorato di Roma, con la seguente modificazione:

All'art. 5 è sostituito il seguente:

« Sono esenti dal contributo di fognatura gli stabili appartenenti a S. M. il Re, ai membri della Famiglia Reale, quelli di pertinenza della Santa Sede esenti da tributi in virtù degli articoli 51 e 16 del Trattato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, quelli appartenenti allo Stato, alla Provincia, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli enti pubblici per le case popolari, e quelli destinati al culto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 693.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1931, n. 411.

Classificazione in prima categoria delle opere occorrenti per la bonifica delle paludi esistenti nell'agro di Pachino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il voto 30 novembre 1929, n. 939, del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Visto altresì il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 15 settembre 1930, n. 2055;

Ritenuto che attorno all'abitato di Pachino e alle borgate di Porto Palo e Marzameni, in provincia di Siracusa, esiste una vasta cerchia di terreni pianeggianti, cosparsa di numerose paludi dovute alla deficiente acclività del suolo;

Che tali paludi, ubicate in un raggio da 2 a 6 chilometri dall'abitato di Pachino e alcune nelle immediate vicinanze delle borgate di Porto Palo e Marzameni, arrecano grave pregiudizio all'igiene dei detti abitati ed ostacolano altresì il normale sviluppo dei lavori agricoli;

Che è di prevalente interesse sociale procedere, per ragioni igieniche ed economiche, all'eliminazione di tale stato di paludismo;

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, nonchè il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a termini degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere occorrenti per la bonifica delle paludi esistenti nell'agro di Pachino, provincia di Siracusa.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 1. — FERZI.

Numero di pubblicazione 694.

REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. 414.

Decadenza della « Società anonima metropolitana » con sede in Genova, dalla concessione della costruzione ed esercizio della tramvia metropolitana a trazione elettrica Sampierdarena-Genova-Quarto dei Mille.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata il 9 agosto 1923 ed approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 2081, con la quale fu accordata alla « Società anonima metropolitana » con sede in Genova, la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia metropolitana a trazione elettrica Sampierdarena-Genova-Quarto dei Mille;

Visti gli articoli 7, 8 e 17 della suddetta convenzione, che fissano i termini per l'inizio, la prosecuzione ed il completamento dei lavori e che comminano la decadenza della concessione nel caso di ritardo e di scioglimento della società;

Ritenuto che tali termini non sono stati osservati, non essendo a tutt'oggi i lavori nemmeno in minima parte compiuti e che anzi la Società si è sciolta prima ancora di iniziarli, come da delibera dell'assemblea dei soci in data 3 gennaio 1930; che quindi ricorrono i motivi di decadenza previsti negli articoli su citati;

Ritenuto che la decadenza della concessione implica di pieno diritto la perdita da parte della società e la devoluzione allo Stato della intera cauzione di L. 1.000.000 di cui all'art. 5 della convenzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Società anonima metropolitana » con sede in Genova, è dichiarata decaduta dalla concessione della costruzione ed esercizio della tramvia metropolitana a trazione elettrica Sampierdarena-Genova-Quarto dei Mille, di cui alla convenzione 9 agosto 1923, approvata con il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2081.

Art. 2.

È incamerata a favore dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 187 del bilancio dell'entrata, l'intera cauzione di L. 1.000.000 prestata dalla predetta « Società anonima metropolitana » giusta l'art. 3 della su citata convenzione 9 agosto 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 5. — FERZI.

Numero di pubblicazione 695.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1966.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore agrario di Portici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore agrario di Portici;
Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Portici, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 62. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore agrario di Portici.

CAPO I.

Del fine e degli insegnamenti dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto superiore agrario di Portici ha il fine di promuovere il progresso delle scienze agrarie e di impartire la coltura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni agrarie.

L'Istituto conferisce, dopo un quadriennio di studi, la laurea in scienze agrarie.

Art. 2.

L'Istituto è governato dal presente statuto per tutto quanto non è previsto da leggi e regolamenti generali.

Art. 3.

Le materie d'insegnamento, che si impartiscono nell'Istituto e delle quali sono obbligatori la frequenza e l'esame, sono le seguenti:

1. Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
2. Botanica (biennale);
3. Chimica generale ed analitica;
4. Disegno;
5. Economia politica, scienze delle finanze e legislazione agraria;
6. Fisica e meteorologia;
7. Matematica speciale per agrari;
8. Mineralogia e geologia;
9. Bachicoltura e genetica;
10. Chimica agraria (biennale);
11. Chimica organica;
12. Coltivazioni (triennale);
13. Ezoognosia;
14. Meccanica agraria e costruzioni rurali;
15. Topografia;
16. Zoologia generale ed agraria;
17. Arboricoltura (biennale);
18. Batteriologia agraria;
19. Economia rurale, estimo e contabilità rurale (biennale);
20. Idraulica agraria;
21. Industrie agrarie (biennale);
22. Patologia vegetale;
23. Zootecnia (biennale);
24. Orticoltura.

La distribuzione dei predetti insegnamenti nei vari anni di corso è disposta dal Consiglio accademico e comunicata col manifesto annuale degli studi.

Art. 4.

Ai diversi insegnamenti si accompagnano opportuni esercizi pratici nei gabinetti, laboratori e campi sperimentali di pertinenza dell'Istituto, visite ad opifici e fabbriche industriali ed escursioni in campagna.

Gli studenti del 3° e 4° corso, in periodi determinati, risiederanno nell'azienda principale dell'Istituto.

Art. 5.

Il Consiglio accademico non oltre il 15 luglio stabilirà per l'anno accademico successivo le ore di lezione ed esercitazione per ciascuna materia e i periodi di tempo di permanenza degli studenti nella azienda principale.

Art. 6.

I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti secondo le disposizioni generali contenute nel presente statuto e possono tener luogo dei corsi ufficiali quando siano dichiarati pareggiati dal Consiglio accademico. I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di insegnamento, uguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

CAPO II.

Dell'iscrizione e della frequenza.

Art. 7.

Lo studente all'atto della immatricolazione riceve dalla segreteria dell'Istituto, oltre alla tessera, un libretto di iscrizione nel quale ogni anno sono segnati i corsi che egli deve seguire.

Art. 8.

I professori ufficiali e liberi docenti si accertano dell'assiduità degli studenti mediante appello nominale e della diligenza e del profitto nel modo che credono più opportuno.

Agli studenti che abbiano mancato di assiduità o diligenza può essere negata, per deliberazione del Consiglio, su motivata proposta del professore della materia, l'ammissione al relativo esame di profitto.

Il direttore rende esecutiva la deliberazione con provvedimento definitivo; la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dell'interessato.

L'Istituto può accordare il congedo agli studenti che chiedono il passaggio ad altri istituti solo fino al 31 gennaio e soltanto entro il termine predetto può accettare studenti congedatisi da altri istituti.

CAPO III.

Degli esami di profitto e di laurea.

Art. 9.

Gli esami sono di profitto e di laurea; quelli di profitto sono sostenuti per materie.

Per il disegno il profitto sarà desunto dalle prove grafiche fornite dallo studente durante l'anno e, ove il giudizio sullo stesso non sia favorevole, il giovine sosterrà una prova nella sessione autunnale.

Art. 10.

Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo in due sessioni, una estiva alla chiusura annuale dei corsi, l'altra autunnale all'inizio del nuovo anno accademico. Ogni sessione consta di due appelli e ognuno di essi deve essere contenuto nel periodo di tempo strettamente necessario, in modo da non impedire il regolare svolgimento dei corsi.

Il diario degli esami sarà stabilito dal Consiglio accademico per ogni sessione.

Art. 11.

Non è consentito che uno studente si presenti allo stesso esame di profitto e di laurea più di due volte nello stesso anno accademico e più di una volta nella stessa sessione.

Art. 12.

Gli esami di profitto e di laurea saranno condotti in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nelle materie sulle quali verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori dei corsi rispettivi cui lo studente è stato iscritto.

Anche quando gli esami di profitto si svolgano previa estrazione a sorte di tesi da parte del candidato, i membri della Commissione possono fare interrogazioni estranee agli argomenti toccati in sorte.

Art. 13.

Gli esami di profitto sono orali. Essi potranno essere integrati da prove pratiche per le discipline sperimentali.

Il voto sarà unico per tutte le prove.

Art. 14.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono designate dal Consiglio accademico: esse sono composte di tre membri e presiedute dal professore della materia oggetto dell'esame.

Qualora manchi il presidente di una Commissione, la sostituzione non potrà essere fatta che dal Consiglio accademico, o, in caso d'urgenza, dal direttore.

Un professore può, in caso di legittimo impedimento, incaricare il proprio assistente a sostituirlo nell'esame nella propria materia. L'assistente però non potrà funzionare da presidente di Commissione.

Art. 15.

Ogni commissario dispone di 10 punti. Per ottenere l'approvazione l'esaminato dovrà conseguire almeno 6/10 del totale dei voti di cui la Commissione dispone. Colui che otterrà i 9/10 s'intenderà approvato a pieni voti legali.

In caso di pieni voti assoluti la Commissione potrà concedere la lode che dovrà essere accordata ad unanimità.

Lo studente che si ritiri durante l'esame è considerato riprovato.

Si considererà incominciato l'esame dopo l'estrazione della tesi o, non procedendosi ad estrazione, dopo la prima domanda d'interrogazione.

Tutti gli esami di profitto e di laurea sono pubblici.

Art. 16.

All'esame di laurea sono ammessi, non prima della fine del quarto corso, soltanto gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto nelle ventiquattro materie di cui all'art. 3.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto liberamente dal candidato su di un argomento agrario o avente stretta attinenza con le discipline agrarie.

Il professore della materia è di diritto relatore della tesi del candidato.

Vi saranno, inoltre, una prova pratica nelle forme e nei modi che stabilirà la Commissione di laurea, ed un esame orale sopra due tesi liberamente scelte dal candidato fra tutte le materie di insegnamento, purchè il loro argomento sia completamente estraneo alla disciplina trattata nella tesi scritta.

Art. 17.

Chi si trova in condizione di presentarsi agli esami di laurea deve far conoscere per iscritto alla segreteria gli argomenti della tesi scritta e delle tesi orali, non meno di 20 giorni prima del termine stabilito per la presentazione della tesi scritta in ogni sessione estiva ed autunnale.

Il Consiglio accademico verifica se l'argomento della tesi scritta e delle tesi orali sia conforme al disposto degli articoli precedenti, e nomina per ogni tesi scritta una sottocommissione di tre membri della quale è presidente e relatore il professore della materia trattata nella tesi.

Terminata la distribuzione delle tesi alle sottocommissioni, il Consiglio accademico divide dette tesi in tanti gruppi, a seconda delle materie, e per ciascuno di questi nomina una Commissione plenaria di 11 membri.

I membri di ciascuna sottocommissione fanno parte di diritto della commissione plenaria di laurea.

Ogni sottocommissione redige prima degli esami di laurea una relazione sulla tesi e per mezzo del suo presidente e relatore ne riferisce alla Commissione plenaria.

Ogni Commissione plenaria è presieduta dal direttore dell'Istituto e in assenza di lui dal professore più anziano. I deliberati delle Commissioni plenarie sono validi solo se presenti almeno 7 membri.

Art. 18.

Terminato l'esame di laurea si procede alla votazione. Ogni Commissione plenaria dispone di 110 punti per ogni prova. Per conseguire l'approvazione il candidato deve ottenere almeno i 6/10 del totale dei voti di cui dispone la Commissione per ogni prova, non essendovi compenso tra le varie prove.

In caso di disaccordo si procede a votazione palese per le prove per le quali si rendesse necessaria; ogni commissario dispone di 10 punti per ogni prova.

In caso di assenza di qualcuno dei membri, i voti di cui dispone ciascun commissario saranno sempre 10, ma il risultato della votazione sarà espresso in frazione di 110.

CAPO IV.

Della disciplina scolastica.

Art. 19.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1° ammonizione;

2° interdizione temporanea da uno o più corsi;

3° sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;

4° esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 20.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio accademico in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio accademico è inappellabile.

Art. 21.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al numero 4 viene inoltre data comunicazione a tutti gli istituti superiori ed a tutte le università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 22.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 23.

Il Consiglio accademico potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 696.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1968.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma;

Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 76. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

Art. 1.

L'Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma impartisce gli insegnamenti necessari a conseguire, dopo un quadriennio di studi, la laurea in medicina veterinaria e

per mezzo dei suoi istituti scientifici coopera al progresso delle discipline veterinarie.

Art. 2.

L'anno accademico comincia il 1° novembre di ciascun anno e termina il 31 ottobre successivo.

I corsi sono inaugurati il 15 novembre e terminano il 15 giugno.

Il Consiglio accademico compila e pubblica ogni anno il calendario scolastico e l'orario delle lezioni e delle esercitazioni.

Art. 3.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, gli insegnamenti dell'Istituto, tenuto conto dello stato di fatto attuale, sono i seguenti:

1. Chimica;
2. Fisica;
3. Botanica;
4. Zoologia e anatomia comparata;
5. Anatomia degli animali domestici;
6. Anatomia topografica;
7. Fisiologia degli animali domestici;
8. Materia medica;
9. Patologia generale ed anatomia patologica (ispezione delle carni da macello);
10. Ezoognosia;
11. Zootecnia, igiene zootecnica;
12. Nozioni di economia rurale;
13. Patologia e clinica medica e polizia sanitaria;
14. Patologia e clinica chirurgica;
15. Medicina operatoria;
16. Ostetricia;
17. Podologia;
18. Malattie infettive e parassitarie e loro profilassi;
19. Diritto corporativo;
20. Legislazione agraria, vizi redibitori e relativa giurisprudenza;
21. Batteriologia;
22. Chimica analitica bromatologica.

Il Consiglio accademico prima dell'inizio delle lezioni coordina ed approva i programmi dei corsi che devono essere impartiti nei singoli Istituti.

Gli aiuti ed assistenti possono occuparsi delle esercitazioni di laboratorio, previa autorizzazione dei rispettivi direttori.

Art. 4.

Sono considerate fondamentali ed obbligatorie per la frequenza e per l'esame le materie che corrispondono ai numeri dall'1 al 18 dell'articolo precedente e facoltative quelle dal n. 19 al 22.

Sono materie biennali quelle corrispondenti ai numeri 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14; le altre sono annuali.

Le materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 8 e 21 sono comuni anche per il numero delle lezioni a quelle degli studenti di medicina e chirurgia della Regia università; quelle indicate ai numeri 19 e 20 sono dettate presso la Facoltà giuridica, quella di cui al n. 22 è comune con gli studenti di farmacia.

Per la patologia generale si sostiene esame distinto da quello di anatomia patologica (ispezione delle carni).

Art. 5.

La distribuzione degli insegnamenti nei singoli anni di corso e l'ordine degli esami sono stabiliti dal Consiglio accademico e comunicati con il manifesto annuale degli studi.

Art. 6.

Almeno un mese prima dell'apertura dell'anno accademico i liberi docenti, che intendono svolgere un corso, ne presentano il programma al Consiglio accademico.

Sono dichiarati pareggiati i corsi che per il numero delle ore settimanali di lezioni, per la estensione della materia e per i mezzi di dimostrazione, corrispondano ai rispettivi corsi ufficiali; parziali quelli che corrispondono ad una parte del corso ufficiale, o, pur essendo uguali per estensione della materia, sono impartiti in numero di ore settimanali inferiore a quello del corso ufficiale; complementari quelli che servono di sussidio o di integrazione all'insegnamento dei professori ufficiali.

Lo studente, che ha seguito un corso parziale o complementare tenuto da un libero docente, può essere ammesso a sostenerne l'esame, del cui risultato viene presa nota nella sua carriera scolastica.

Art. 7.

Nel regolamento interno dell'Istituto sono indicate le norme da seguirsi per controllare la frequenza degli iscritti ai corsi impartiti nei singoli istituti.

Agli studenti che abbiano mancato di assiduità o diligenza può essere negata, su motivata proposta del professore ufficiale o libero docente e con deliberazione del Consiglio accademico, resa esecutiva dal direttore, l'ammissione all'esame di profitto per le materie per le quali risulta accertata la negligenza.

Art. 8.

Gli esami speciali e quelli di laurea hanno luogo in due sessioni: alla chiusura annuale dei corsi e all'inizio del nuovo anno accademico.

Non sono ammessi agli esami gli studenti che non siano in regola col pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche e degli altri contributi obbligatori.

Art. 9.

Le Commissioni per egli esami speciali e di laurea sono nominate dal Consiglio accademico.

Art. 10.

Le Commissioni per gli esami speciali sono composte di due professori ufficiali e di un libero docente; il professore titolare della materia è di diritto presidente di ciascuna Commissione.

Solo in caso di legittimo impedimento del professore titolare della materia può essere chiamato a sostituirlo l'assistente, il quale, però, non può mai presiedere la Commissione.

Il presidente della Commissione d'esame è autorizzato alla nomina di un supplente qualora sia assente un membro della Commissione stessa.

Per gli esami speciali la classificazione è fatta per trentesimi ed ogni commissario dispone di 10 punti.

In primo luogo è votata l'approvazione o la disapprovazione, poscia si provvede alla classificazione.

La semplice approvazione richiede diciotto trentesimi.

La lode può essere concessa solo ad unanimità di voti.

Art. 11.

La Commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri; ne fanno parte, oltre i professori dell'Istituto, liberi docenti ed un cultore di medicina veterinaria. La Com-

missione è presieduta dal direttore e in sua assenza dal professore più anziano.

Nella Commissione di laurea ogni commissario dispone di 10 punti. Per l'approvazione sono necessari sei decimi. La lode non può essere concessa che ad unanimità di voti.

Art. 12.

Per l'ammissione agli esami di laurea gli studenti devono aver superato tutti gli esami speciali e pagate le tasse prescritte.

Il candidato deve sostenere la discussione orale di una dissertazione scritta su argomento da lui scelto e svolgere oralmente tre tesine su discipline diverse da quelle della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta e i titoli delle tesine orali devono essere presentati quindici giorni prima della data stabilita per l'esame di laurea alla segreteria per l'approvazione da parte del Consiglio accademico.

Art. 13.

Agli studenti può essere accordato il congedo per passare ad altro Istituto non oltre il 31 gennaio.

In casi eccezionali giudica il Consiglio accademico.

Art. 14.

Gli Istituti scientifici possono accettare prestazioni nello interesse di pubbliche Amministrazioni e di privati ed accogliere allievi interni, studenti o laureati, coll'intento di promuovere le ricerche scientifiche.

Le modalità per i contributi da versarsi dagli allievi interni e per le prestazioni a pagamento sono determinate dal Consiglio di amministrazione a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 15.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione.
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi.
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi.
4. Esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 16.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio accademico in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio accademico è inappellabile.

Art. 17.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4, viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nell'Istituto, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 18.

Gli studenti, i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge, nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari, di cui ai precedenti articoli.

Art. 19.

Il Consiglio accademico potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 697.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 401.

Accettazione di un lascito disposto a favore della Biblioteca nazionale di Brera, in Milano.

N. 401. R. decreto 26 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettato il lascito disposto con testamento olografo del 27 giugno 1927 dal prof. ing. Eugenio Rignano a favore della Biblioteca nazionale di Brera in Milano, consistente in L. 50.000 col vincolo dell'usufrutto a favore della signora Costanza Sullam, e in una libreria, con la condizione che siano cedute alla Biblioteca civica di Livorno le pubblicazioni di cui la Braidense possiede un esemplare.

Col decreto stesso viene stabilito altresì, che con la somma di L. 50.000 sia fatto un deposito amministrativo presso la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde di Milano, con polizza intestata alla Biblioteca nazionale Braidense e con vincolo vitalizio di pagamento delle cedole alla usufruttuaria anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 698.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 402.

Erezione in ente morale della Fondazione « Angelo Menozzi » presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

N. 402. R. decreto 26 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Angelo Menozzi » presso il Regio istituto superiore agrario di Milano, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **699**.

REGIO DECRETO 5 marzo 1931, n. **403**.

Autorizzazione al Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare una eredità, ed erezione in ente morale della « Fondazione Salvoni » istituita presso lo stesso Istituto.

N. 403. R. decreto 5 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Enrichetta Taveggia e viene istituita presso il Regio istituto suddetto ed eretta in ente morale la « Fondazione Salvoni » per borse di studio a studenti del Canton Ticino ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **700**.

REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. **404**.

Accettazione di due opere d'arte donate allo Stato dalla signora Luigia Cacciamali.

N. 404. R. decreto 12 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettato il legato fatto allo Stato dalla signora Luigia Cacciamali con testamento 24 febbraio 1929 di due opere d'arte rappresentanti l'una la « Sacra Famiglia » di Carlo Maratta dipinto su tavola, e l'altra « S. Alessandro » tavola di scuola lombarda del Cinquecento.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1931 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 9 aprile 1931.

Approvazione, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto per l'impianto di un binario di raccordo dello stabilimento della Società « Frutta Bonvicini » alla stazione di Capaccio, sulla linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 30 novembre 1929-VIII della Società anonima meridionale « Frutta Bonvicini » per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'impianto di un binario di raccordo dal proprio stabilimento alla stazione di Capaccio sulla linea ferroviaria di Stato Battipaglia-Reggio Calabria;

Visto il progetto portante il bollo annullato in data 12 marzo 1929 dell'ufficio del registro di Salerno;

Viste le lettere 24 gennaio 1930-VIII, n. 3020, del prefetto di Salerno, e 13 febbraio 1930-VIII, n. 46874-2634, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le opposizioni presentate il 27 marzo 1929, in sede di pubblicazione del progetto e del piano particolareggiato dell'espropriazione, da parte della Società salernitana di elettricità e dal sig. Gennaro d'Alessio; il reclamo aggiunto da questo presentato in dato 8 aprile 1929 al prefetto di Salerno e le controdeduzioni in data 5 aprile 1929 della Società richiedente;

Considerato che la pubblica utilità del progettato raccordo ferroviario è ampiamente giustificata dall'importanza tecnica ed economica dell'azienda, la quale ha eseguito opere d'ingente importo per la valorizzazione della tenuta Capasso in comune di Capaccio ed ha in corso di avanzata costruzione impianti per la lavorazione e conservazione dei prodotti;

Considerato che è infondata l'opposizione della Società salernitana di elettricità, la quale dalla progettata costruzione teme danni al proprio elettrodotto, in quanto con adatte modificazioni di tracciato e sistemazioni da eseguirsi a carico della Società autorizzata a costruire il raccordo, l'elettrodotto potrà essere mantenuto in condizioni di perfetto e regolare funzionamento ed in ogni modo l'Ente interessato avrà agio di verificare tali condizioni e di far valere i propri diritti in sede di pubblicazione del piano di esecuzione, a sensi degli articoli 16 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Considerato, nei riguardi dell'opposizione del sig. Gennaro d'Alessio:

che è priva di qualsiasi pratica conseguenza l'eccepita mancata pubblicazione della domanda e relazione per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, in quanto la pubblicazione regolarmente fatta del progetto e piano particolareggiato di espropriazione ha consentito agli interessati di avere precisa e completa conoscenza del progetto e di provvedere alla difesa dei propri interessi;

che è infondato l'addotto motivo della scarsa importanza della azienda il cui stabilimento è da raccordare alla ferrovia nell'interesse dello sviluppo della produzione agricola e dell'esportazione dei prodotti;

che non sussiste la segnalata opportunità di allacciare detto stabilimento alla stazione di Pesto, anzichè a quella di Capaccio, in quanto a Pesto vi è una semplice fermata con solo servizio viaggiatori e merci a grande velocità e non esistono binari merci, i quali allo stato attuale non si prevede se e quando saranno impiantati;

che l'eccepita eccessiva larghezza della zona da espropriare non può essere di ostacolo alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in quanto, a prescindere che il progetto compilato dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato tiene conto delle effettive necessità per assicurare al binario l'andamento planimetrico più opportuno, può il reclamante far valere, se del caso, le sue ragioni in sede di pubblicazione del piano di esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Respinta ogni contraria opposizione, è approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto con bolli 12 marzo 1929 per l'impianto di un binario di raccordo dello stabilimento della Società anonima meridionale « Frutta Bonvicini » alla stazione di Capaccio, sulla linea ferroviaria di Stato Battipaglia-Reggio Calabria.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al Governo è riservata facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo, di cui trattasi, senza compenso, quando lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Bilancio Comunicazioni - Ispett. F.T.A., foglio n. 3.

(3095)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1931.
Proroga della straordinaria gestione delle Opere pie « Pausillipon » e « Asilo Tropeano a Marechiaro » in Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto Ministeriale 6 ottobre u. s., con il quale il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della straordinaria gestione delle Opere pie « Pausillipon » e « Asilo Tropeano a Marechiaro » di Napoli, veniva prorogato al 28 febbraio u. s.;

Vista la proposta dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al detto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 giugno p. v.

L'Alto Commissario della provincia di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1931.
Riconoscimento del Fascio di Prato di Strada (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Prato di Strada (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Prato di Strada (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 256.

(3096)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Uba (Bello Horizonte - Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Uba alla dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: FANI.

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Muriahé (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Muriahé, alla dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: FANI.

(3099)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1931.
Ricostituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, con la quale è stato riordinato l'Ente nazionale per le piccole industrie;
Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto dell'Ente stesso;
Visto il R. decreto 14 febbraio 1929, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1929, con il quale è stato nominato un commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente suddetto;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1931, che proroga al 31 marzo 1931 il termine per la straordinaria amministrazione dell'Ente medesimo;
Ritenuta l'opportunità di ricostituire gli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente predetto;

Decreta:

Articolo unico.

È ricostituito il Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e sono chiamati a farne parte i signori:
On. prof. Vincenzo Buronzo, deputato al Parlamento, in qualità di presidente;
Comm. dott. Ugo Roselli, direttore capo divisione,
Comm. dott. Augusto Guerriero, delegato corporativo centrale,
Comm. dott. Massimino Dente, capo sezione,
in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.
Comm. dott. Tommaso Lazzari, ispettore superiore di ragioneria,
Comm. dott. Adolfo Nesi,
in rappresentanza del Ministero delle finanze;
On. gr. uff. avv. Gino Olivetti,
Gr. uff. prof. Felice Guarneri,
in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
On. Alessandro Mazzucotelli, in rappresentanza della Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia;
Gr. uff. ing. Beppe Ravà, in rappresentanza dell'Istituto veneto per il lavoro.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(3114)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1931.
Svincolo totale delle attività cauzionali della Compagnia di assicurazioni « Danske », con sede in Copenaghen.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1922, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 20 giugno 1922, n. 144, col quale venne posta in liquidazione la gestione in Italia della Compagnia di assicurazione « Danske Genforsikring », con sede in Copenaghen, nominando Regio commissario liquidatore il sig. cav. uff. Carlo Bognier, ispettore capo demaniale;
Visto lo stato dei creditori per assicurazioni dirette della Compagnia medesima, facenti parte del portafoglio italiano, pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Genova, n. 21, del 12 settembre 1928;
Vista la dichiarazione 25 ottobre 1928, del Tribunale civile e penale di Genova, con la quale si attesta che non è stata notificata opposizione alcuna, nè reclamo di sorta allo stato medesimo depositato presso la cancelleria del predetto Tribunale il 27 agosto 1928, n. 2789, registro d'ordine n. 1584, registro trascrizione n. 4455, registro delle società, fascicolo 9515-80;
Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1929, col quale si autorizzò lo svincolo parziale delle attività depositate della predetta Società, affinchè con il ricavato della vendita dei titoli stessi e con le somme depositate in conto corrente presso la Banca d'Italia fosse provveduto al pagamento di tutti i crediti privilegiati per avarie ammesse, di cui allo stato dei creditori, depositato, trascritto e pubblicato come è detto sopra;
Visto il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto;
Considerato che dal piano di riparto risulta che tutti i creditori privilegiati già sono stati soddisfatti al 100 per cento del loro credito;
Vista la domanda del Regio commissario liquidatore intesa ad ottenere lo svincolo totale dei rimanenti depositi cauzionali onde provvedere alla distribuzione delle attività residue a favore dei creditori per contratti di riassicurazione, ed agli altri chirografari;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a liberare dal vincolo al quale sono attualmente soggetti ed a consegnare al Regio commissario liquidatore della gestione in Italia della « Danske Genforsikring » di Copenaghen, i titoli di consolidato 5 % per il capitale nominale complessivo di L. 214.400, compresi nelle polizze di deposito nn. 13701, 14299 e 16302, emesse rispettivamente il 30 giugno 1917, il 30 giugno 1918 e 31 marzo 1925, per il capitale nominale di L. 107.000, di L. 4400 e di L. 103.000.

Art. 2.

Col ricavato della vendita dei titoli di cui all'art. 1 del presente decreto, il Regio commissario liquidatore provvederà al pagamento dei creditori di cui allo stato trasmesso al Ministero delle corporazioni con la lettera n. 2415 in data 22 marzo 1930.

Art. 3.

Delle operazioni di cui ai precedenti articoli, il Regio commissario liquidatore presenterà il rendiconto al Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 14 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(3116)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1931.
Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura ad aprire uno sportello presso l'Unione nazionale vini in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La S. A. Banca nazionale dell'agricoltura con sede in Milano è autorizzata ad aprire uno sportello, alle dipendenze della propria sede di Milano, presso l'Unione italiana vini di Milano.

Tale sportello dovrà effettuare le sole operazioni di cassa relative alle contrattazioni della suddetta Unione italiana vini, esclusa quindi ogni operazione relativa alla raccolta di depositi fiduciari di qualsiasi specie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ACERBO.

(3115)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2580/57 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic Antonia in Caharia fu Andrea e di Okretic Antonia, nata a Rublie il 18 maggio 1882, residente a Comeno, frazione Rublie n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1508)

N. 2580/43 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di détto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Adamic Vittorio fu Paolo Antonio e di Giuseppina Gez, nato a Zagroize il 22 febbraio 1901, residente a Comeno, frazione Castelgiovanni n. 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Giuseppina di Francesco Jablansek, nata a Comeno il 31 ottobre 1900, moglie;
Adamic Celestina, nata a Zagroize il 25 gennaio 1922, figlia;
Adamic Anna, nata a Zagroize il 26 luglio 1923, figlia;
Adamic Teodora Vittoria, nata a Zagroize il 3 agosto 1926, figlia;
Adamic Umberto Vittorio, nato a Zagroize il 6 gennaio 1930, figlio;
Adamic ved. Giuseppina fu Giuseppe Gez, nata a Scoppo il 12 marzo 1861, madre;
Adamic Enrico fu Paolo Antonio, nato a Zagroize il 15 luglio 1905, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1499)

N. 2580/44 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Abram Maria in Pipan di Agostino e di Metlicovez Agostina, nata a Sutta il 12 luglio 1900, residente a Comeno n. 91, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1500)

N. 2580/44 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic ved. Luigia fu Antonio Filipic e di Cermel Giuseppina, nata a Rifembergo il 24 marzo 1874, residente a Comeno, frazione Tomasevizza n. 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Federico fu Giovanni, nato a Tomasevizza il 30 giugno 1902, figlio;
Adamic Adele fu Giovanni, nata a Tomasevizza il 26 maggio 1911, figlia;
Adamic Giuseppe fu Giovanni, nato a Tomasevizza il 12 dicembre 1912, figlio;
Adamic Giuseppina fu Giovanni, nata a Tomasevizza il 14 marzo 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1501)

N. 2580/7 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Giuseppe fu Francesco e fu Adamic Maria, nato a Scherbina il 16 ottobre 1845, residente a Comeno, frazione Sutta n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abram Giuseppina fu Antonio Svara, nata a Sutta il 2 agosto 1858, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1502)

N. 11419-62.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Perhavec fu Bortolo, nato a Prelose di Corgnale il 22 gennaio 1866 e residente a Prelose di Corgnale è restituito nella forma italiana di « Perazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

1. Giovanna Perhavec nata Cok fu Giuseppe, nata il 25 maggio 1865, moglie;
2. Giovanni di Francesco, nato il 16 maggio 1900, figlio;
3. Francesco di Francesco, nato il 9 ottobre 1895, figlio;
4. Francesca fu Michele, nuora.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1209)

N. 11419-61.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Perhavec fu Antonio, nato a Corgnale il 21 novembre 1891 e residente a Corgnale, è restituito nella forma italiana di « Perazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Perhavec nata Sila di Francesco, nata il 18 luglio 1901, moglie;
2. Antonio fu Antonio, nato il 4 novembre 1885, fratello;
3. Mario di Andrea, nato il 6 maggio 1925, figlio;
4. Carlo di Andrea, nato il 28 febbraio 1922, figlio;
5. Cecilia di Andrea, nata il 6 novembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1910)

N. 11419-65.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del minore Antonio Gregorcic di Giovanna, nato a Corgnale il 29 ottobre 1919 e residente a Corgnale, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato signora Giovanna Gregorcic nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1905)

N. 11419-65.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Razem fu Antonio, nato a Corgnale il 19 gennaio 1881 e residente a Corgnale, è restituito nella forma italiana di « Razeni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Razem nata Gregoric fu Antonio, nata il 23 maggio 1888, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 17 febbraio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1906)

N. 11419-64.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Razem fu Antonio, nato a Corgnale il 22 settembre 1876 e residente a Corgnale n. 82, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Razem nata Metlika fu Michele, nata il 24 giugno 1884, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato l'11 novembre 1905, figlia;
3. Lodovico di Francesco, nato il 17 agosto 1911, figlio;
4. Maria di Francesco, nata il 31 agosto 1917, figlia;
5. Dana di Francesco, nata il 31 agosto 1917, figlia;
6. Carlo di Francesco, nato il 2 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1907)

N. 11419-63.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Caterina Razem fu Giovanni, nata a Corgnale il 13 novembre 1886 e residente a Corgnale, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Giovanni, nata il 16 ottobre 1904, sorella;
2. Giovanni fu Giovanni, nato il 22 settembre 1888, fratello;
3. Giuseppe fu Giovanni, nato il 14 febbraio 1897, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1908)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per i lavori pubblici ha trasmesso in data 1° maggio 1931-IX all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 400 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1931), concernente l'autorizzazione della spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune Provincie del Regno.

(3117)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 30 aprile 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

(3118)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale del Real Corpo del Genio civile.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del Real Corpo del genio civile per l'anno 1931-IX.

(3106)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Pubblicazione dei ruoli di anzianità.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si comunica che è stata pubblicata, per l'anno 1931, la graduatoria del personale del Ministero della giustizia e delle Amministrazioni dipendenti.

(3105)

Riconoscimento della personalità giuridica di Congregazioni religiose.

Con Regi decreti del 16 marzo 1931, registrati alla Corte dei conti il 1° aprile 1931, è stato concesso il riconoscimento agli effetti civili della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria in Salò; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore di Santa Maria Maddalena (Istituto del Buon Pastore) con sede in Cremona ed è stato autorizzato il trasferimento alla Congregazione medesima di un fabbricato con chiesa, oratorio e giardino in detta città.

Con R. decreto del 12 marzo 1931, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1931, il Monastero delle Suore Domenicane, con sede in Firenze, a via Bolognese, 95, è stato riconosciuto agli effetti civili.

Con Regi decreti del 16 marzo 1931, registrati alla Corte dei conti il 10 aprile 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Bressanone ed è stata concessa l'autorizzazione a trasferire alla Santa Sede la proprietà dei beni attualmente posseduti dalla Provincia stessa; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa dei Domenicani di Santa Maria sopra Minerva in Roma per le Missioni all'estero.

Con Regi decreti del 30 marzo 1931, registrati alla Corte dei conti il 15 aprile 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Romana dei Frati Predicatori (Domenicani), con sede in Roma, via Beato Angelico, n. 35; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa di S. Giuseppe dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, posta in Roma, via Francesco Redi, n. 1; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Sant'Agnese dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, posta in Roma, via Nomentana.

(3104)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 95.

Media dei cambi e delle rendite del 4 maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.64	Oro	368.52
Svizzera	367.96	Belgrado	33.60
Londra	92.891	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.679	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	198 —	Norvegia	5.112
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.59	Danimarca	5.112
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	73.20
Peso Argentino Oro	14.03	Rendita 3,50 % (1902)	68.50
Peso Argentino Carta	6.125	Rendita 3 % lordo	43.675
New York	19.099	Consolidato 5 %	84.425
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.50

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.